



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della III
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifica della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast)” Reg. Gen. n. 656

Ad iniziativa del Consigliere Vincenzo Maraio
Depositata in data 28 febbraio 2019 ed acquisita al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
III Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

3 6 MAR. 2019

PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi

Napoli, lì 26/02/2019

Prot. N. 127
del 28/02/2019

**Al Presidente del
Consiglio Regionale della Campania**

**Alla Direzione Generale
Attività Legislativa**

SEDE

Oggetto: Proposta di legge “Modifica della Legge Regionale 10 maggio 2001, n.5 Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto corredata dalla relazione illustrativa e finanziaria sottoscritta dal consigliere:

Maraio VINCENZO



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ospitalità turistica offerta nell'ambito dell'organizzazione familiare viene definita Bed & Breakfast. Questi termini inglesi significano: camera e prima colazione. Questa forma di ospitalità non è assolutamente concorrenziale con le proposte alberghiere, in quanto essa è priva di servizi centralizzati offerti da personale dipendente. L'attività in argomento può essere svolta, esclusivamente, all'interno dell'abitazione nella quale il titolare dimora, fornendo alloggio e prima colazione non manipolata avvalendosi della propria organizzazione familiare. Infatti, i servizi di cui si può fruire all'interno di un B&B sono solamente quelli del cambio delle lenzuola, della pulizia e del riordino delle camere, oltre, naturalmente alla fornitura di energia elettrica ed acqua. Altro elemento è la somministrazione alimentare non manipolata. La formula B&B, ampiamente diffusa in diversi paesi, in Italia è stata avviata solo nel 1997.

Di fondamentale importanza è il requisito di "attività non imprenditoriale" e della "occasionalità" che deve assumere chi offre ospitalità turistica sotto forma di Bed & Breakfast. Ciò è stato espressamente chiarito dal Ministero delle Finanze in due risoluzioni, la 180/E del 98 e la 155/ del 2000 in cui viene stabilito che *—per l'attività di B&B, la sussistenza dell'occasionalità determina l'esclusione del campo di applicazione dell'attività non continuativa che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l'obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria.*

La presente proposta di legge, si rende necessaria, in seguito all'evoluzione del mercato dell'extra alberghiero in Campania che ha visto, nell'ultimo periodo, un aumento esponenziale del numero di attività di Bed & Breakfast, avviate in maniera del tutto diversa rispetto allo spirito iniziale previsto dalla legislazione vigente in materia, ovvero che i Bed & Breakfast fossero soltanto attività a conduzione familiare con finalità di integrazione del reddito. In realtà si è verificata una espansione fortissima ed un incremento esponenziale di questa tipologia di attività a carattere extra alberghiero, avviata con partita iva e come attività professionale, ovvero non mantenendo la residenza all'interno dell'attività, erogando tali prestazioni sotto forma imprenditoriale. Ovviamente tutto questo va in contrasto con legislazione vigente sia regionale che nazionale e comunitaria. Pertanto, al fine di mettere ordine nell'applicazione della normativa e chiarire ancora di più la natura giuridica dei B&B, con la presente proposta di modifica della legge regionale 10 maggio 2001, n.5, si sostiene maggiormente il principio che sia considerata attività di Bed & Breakfast solo ed esclusivamente quella di una famiglia che vuole integrare il proprio reddito con tale attività, e di conseguenza, si deve reintrodurre con chiarezza l'obbligatorietà della residenza e del domicilio all'interno della struttura destinata a tale attività.

Un altro aspetto importante, previsto dal presente intervento normativo, è quello dell'inserimento all'interno della già citata norma regionale, della previsione di un **"Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast"**.



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi

La proposta mira ad impegnare la Giunta regionale, con propria deliberazione, ad autorizzare ed approvare un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Campania, pubblicando, con cadenza biennale, l'elenco delle attività di B&B iscritte all'Albo, anche al fine di ridurre l'abusivismo che è dilagato nel settore.

BED AND BREAKFAST IN CAMPANIA

La Legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 recante "Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast" Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast" l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere e per un massimo di otto ospiti.

Accertamento dei requisiti

L'attività di cui all'articolo 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione all'inizio dell'attività e da cui risulta:

- a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
- c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490

LE NORME SUL BED AND BREAKFAST NELLE REGIONI ITALIANE

ABRUZZO - Legge regionale 28/04/2000 n. 78; - Legge regionale 29/12/2011, n. 44 —Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011) – varie norme turismo: artt. 119-122 B&B.

BASILICATA - Legge regionale 04/06/2008 n. 8; —Disciplina dell'attività di bed & breakfastl.

CALABRIA - Legge regionale 26/02/2003 n. 2 - Regolamento Regionale 27/08/2004, n. 1. —Regolamento per gli interventi di sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale denominato B&B.

CAMPANIA – Legge regionale 10/05/01 n.5.

EMILIA ROMAGNA - Legge regionale 28/07/ 2004, n. 16 disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità art. 43 - disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast. - Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 17649/2004 - Approvazione



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi

modulistica relativa alla attività di bed & breakfast. - Delibera della Giunta Regionale n. 2149/2004 - Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione. - Circolare del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche prot. n. PG/08/227543 del 3/10/2008 - Differenze fra Room and Breakfast e Bed and Breakfast.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Legge regionale 16/01/2002 n.2 artt. 81 e 82.

LAZIO - Legge regionale 6/08/2007, n. 13 Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Dall'articolo 22 all'articolo 31. - Regolamento regionale 24/10/2008, n. 16 Testo coordinato con le modifiche introdotte da RR n. 4/2009 e RR n. 18/2009 —Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere].

LIGURIA – Legge regionale 28/01/2000 n. 5 Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), Legge regionale 7 /02/2008, n. 2 art. 23 Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari.Elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive di tipo bed&breakfast di cui all'articolo 53 della l.r. 8 febbraio 2008 n. 2 —Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balnearil e all'articolo 31 del regolamento regionale N. 3 del 23 febbraio 2010 —Disposizioni di attuazione della disciplina delle —Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balnearil e all'articolo 31 del regolamento regionale N. 3 del 23 febbraio 2010 —Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)].

LOMBARDIA – Legge regionale 16/07/2007 n. 15 artt. 32-65.

MARCHE - Legge regionale 11/07/2006 n. 9 — Testo unico delle norme regionali in materia di turismol. Articolo 34 . - Delibera di Giunta Regionale del 19 aprile 2007 n. 378 — Requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi per i locali da adibire al servizio di alloggio e prima colazione. —bed and breakfastl - art. 34, comma 3 della L.R. N. 9/2006l.

MOLISE – Legge regionale 12/07/02 n.13.

PIEMONTE – Legge regionale 13/03/2000 n. 20 - D.G.R. N° 20 - 1442 .

PUGLIA – Legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 —Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)]

SARDEGNA – Legge regionale 12/08/98 n. 27 - Deliberazione n. 11/6 del 30.03.2001.

SICILIA - L'art. 88 della legge, della Regione Siciliana sul B&B, del 23/12/2000 n. 32 è stato modificato e integrato da: art. 110 della Legge regionale 03/05/2001 n.6; art. 41 della Legge regionale 26/03/02 n. 2 e dall'art. 77 della Legge regionale 16/04/2003 n. 4; il decreto di attuazione dello stesso articolo 88 della legge regionale n 32/2000 è stato emanato dall'Assessore Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti in data 08/02/2000. - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi

trasporti Decreto assessoriale 30 novembre 2004. Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 —Aiuti al bed & breakfast. - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Circolare 15 gennaio 2004, n. 2. Attività di bed & breakfast. Articolo 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88 della legge regionale 23/12/ 2000, n. 32. Interpretazioni.

TOSCANA –art 24 B&B Legge regionale n. 14/ 2005 modifica al TU LR n. 42-2000; art.39 reg. TU DPGR 2001, n. 18-R.

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (case e appartamenti per ferie) Legge provinciale 11/05/ 1995 n. 12 recante —Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per feriel - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 agosto 1996, n. 32 —Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi localil.

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Legge provinciale 15/05/2002 n. 7 —Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistical. Modificata da: Legge provinciale 11/03/2005, n. 3; Legge provinciale 15/11/2007 n. 20; Legge provinciale n. 16 del 2008. ARTICOLO 33. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25/09/2003 n. 28-149/Leg Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica" Modificato: d.p.p. 27 ottobre 2003, n. 34-155/Leg.; d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg. Art. 25

UMBRIA Art. 42 legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. Testo unico in materia di turismo.

VALLE D'AOSTA - art.16 Legge regionale n. 11/1996 con modifica art. 2 Legge regionale n. 23/2000.

VENETO - Legge regionale 4/11/2002 n. 33 art. 25/all F.



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi

Proposta di legge

**Proposta di legge “Modifica della Legge Regionale 10 maggio 2001, n.5
Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”.**

Ad iniziativa del Consigliere Regionale

Vincenzo Maraio



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi

ART.1

Il comma n. 5 dell'articolo n. 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n.5 è così sostituito:

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

ART. 2

All'articolo n. 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n.5 è aggiunto il seguente comma:

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 ai proprietari o ai possessori dell'abitazione è fatto obbligo di residenza e di stabile domicilio nella stessa.

ART. 3

Dopo l'articolo n. 9 della legge regionale 10 maggio 2001, n.5 è aggiunto il seguente articolo:

“Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast”.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza ed approva un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Campania e provvede, con cadenza biennale, alla pubblicazione di un elenco delle attività di B&B in un apposito Albo. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. Il marchio deve essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast a spese degli interessati.